

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 25 giugno 2025, n. 273

**Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Puglia e i Centri di conservazione ex situ delle risorse genetiche autoctone di interesse della Legge regionale 11 dicembre 2013, n. 39, art. 9.**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**Visti** gli artt. 4, 5 e 6 della Legge regionale del 4 febbraio 1997 n. 7 "Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale";

**Vista** la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale del 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto "Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali";

**Visti** gli artt. 4 e 16 del Decreto Legislativo n.165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

**Visti** gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al Decreto Legislativo n. 82/2005, come modificato dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2017 n. 217;

**Visto** l'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, "Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea" che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**Visto** il D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**Visto** il Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 in materia di "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" e il D.Lgs. n. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016" e ss.mm.ii.;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1974 del 07 dicembre 2020 "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 14 del 26.01.2021 recante l'approvazione del nuovo Modello Organizzativo regionale "MAIA 2.0", che sostituisce quello precedentemente adottato con D.G.R. n.1518/2015 pur mantenendone i principi e criteri ispiratori, ed il conseguente Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 10 agosto 2021, recante "Attuazione modello organizzativo MAIA 2.0 adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 e s.m.i.. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni" così come successivamente aggiornati con le modifiche ed integrazioni intervenute sino alla data del 31 agosto 2024;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale del 15 settembre 2021, n.1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale del 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico operativi e avvio fase strutturale;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30 settembre 2021 "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22" che conferisce al Dott. Luigi Trotta l'incarico di direzione della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 che conferisce alla dott.ssa Rossella Titano l'incarico di Dirigente di Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1329 del 26 settembre 2024 "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii.. Proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale in scadenza";

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1641 del 28 novembre 2024 "Decreto del Presidente della

Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0” e ss.mm.ii.. Ulteriore Proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale in scadenza al 30 novembre 2024”;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 132 del 14 febbraio 2025 “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0” e ss.mm.ii.. Proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale”;

**Vista** la Determinazione del Dipartimento Personale e Organizzazione n.13 del 28/02/2025 “Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 132 del 14 febbraio 2025”;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 398 del 31 marzo 2025 “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0” e ss.mm.ii.. Proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale”;

**Vista** la Determinazione n. 173 del 11/04/2025 che confersisce al funzionario dott.ssa Anna Maria Cilardi l’incarico EQ “Servizi agroambientali” incardinata presso la Sezione Competitività delle filiere agroalimentari - Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità;

**Vista** la Determinazione del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 17 del 30/04/2025 “Proroga incarichi 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello organizzativo Maia 2.0” e ss.mm.ii. Proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale”;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 19 del 23/05/2025 “Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta” che proroga incarichi di direzione dei Servizi al 31.07.2025.

**Vista** la legge regionale 11 dicembre 2013, n. 39 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico” che disciplina le forme e gli strumenti di tutela, valorizzazione e ricostituzione della biodiversità in campo agrario, forestale e zootecnico, nonché favorisce e promuove la salvaguardia delle proprie risorse genetiche autoctone minacciate di erosione genetica o a rischio di estinzione per le quali sussistono interessi ambientali, culturali, scientifici ed economici;

**Visto** l’articolo 4 della L.R. 39/2013 che istituisce il “Registro regionale” nel quale sono iscritti razze, specie, varietà, cultivar, ecotipi, forme biologiche, cloni e popolazioni di interesse regionale al fine di consentire la tutela e la conservazione delle stesse risorse genetiche;

**Visto** l’articolo 9 della L.R. 39/2013 che istituisce la “Banca del materiale genetico”, di seguito ‘Banca’ a cui è affidata la conservazione *ex situ* di tutte le risorse genetiche autoctone di interesse della legge in menzione, comprese quelle iscritte nel “Registro regionale” e che svolge tutte le operazioni dirette a salvaguardare il materiale, in essa conservato, da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione e distruzione e a curarne la caratterizzazione e la valutazione.

**Visto** il Regolamento regionale 22 marzo 2016, n. 5, attuativo della L.R. 39/2013, che all’articolo 7 “Banca regionale del materiale genetico” definisce l’organizzazione e il funzionamento della ‘Banca’, la quale è articolata in Sezioni, e stabilisce, altresì, che siano attivati accordi o convenzioni tra la Regione Puglia e i Centri di conservazione *ex situ* riconosciuti, finalizzati a disciplinare le modalità di gestione e di conservazione delle risorse genetiche custodite;

**Preso atto** che la conservazione *ex situ* delle risorse genetiche a rischio di erosione e/o estinzione genetica è disciplinata dalla Legge 1 dicembre 2015, n. 194 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare” e dal relativo decreto attuativo n. 10400 del 24/10/2018 “Modalità tecniche di attuazione della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”, con cui viene definito il Centro di conservazione *ex situ* o Banca del germoplasma, come la “*Struttura presso la quale sono conservate collezioni di materiali genetici animali o vegetali (specie, varietà entro specie o genotipi in generale). Nel caso dei vegetali, si tratta di semi conservati in celle frigorifere in condizioni ambientali controllate oppure di piante intere conservate in campo o di tessuti conservati in vitro.* (Linee guida nazionali, DM 6 luglio 2012)”;

**Preso atto**, altresì, che lo stesso decreto stabilisce i requisiti minimi per l’individuazione e il riconoscimento dei Centri di conservazione, nonché gli impegni che gli stessi sono tenuti a rispettare nell’attività di conservazione *ex situ* delle risorse genetiche;

**Vista** la Determinazione del dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari n. 271 del

22/07/2024, con cui è stato approvato l'Avviso pubblico per il riconoscimento dei soggetti responsabili dei "Centri per la conservazione ex situ delle risorse genetiche autoctone di cui all'articolo 9 della Legge Regionale 11 dicembre 2013, n. 39 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.62 del 1/8/2024;

**Vista** la Determinazione dirigenziale n. 386 del 07/10/2024 con cui viene nominata la Commissione interna, incaricata di verificare la ricevibilità delle istanze e il possesso dei requisiti di idoneità ai sensi degli articoli 5 e 7 dell'Avviso sopra richiamato;

**Vista** la Determinazione dirigenziale n. 612 del 20/12/2024, con cui è approvato l'elenco di n. 8 Centri di conservazione *ex situ* risultati idonei;

**Vista** la nota prot. n. 0043929 del 28/01/2025 con cui il Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari convoca i responsabili dei Centri di conservazione riconosciuti, al fine di una condivisione delle finalità e delle attività conseguenti al riconoscimento ottenuto;

**Dato atto** che il comma 3 dell'articolo 9 della Legge regionale 39/2013 stabilisce che il Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, già Area politiche per lo sviluppo rurale", "*assicura la gestione della Banca, in cooperazione con soggetti pubblici e privati, opportunamente individuati, di comprovata esperienza nel settore e dotati di idonee strutture tecnico-organizzative*";

**Si ritiene necessario**, alla luce delle risultanze istruttorie, e in osservanza a quanto stabilito dall'articolo 9 della Legge regionale 11 dicembre 2013, n. 39 e dell'articolo 7 del regolamento regionale 22 marzo 2016, n. 5, approvare lo schema di protocollo d'intesa tra la Regione Puglia e i Centri di conservazione *ex situ*, **Allegato A** 'Schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Puglia e i Centri di conservazione ex situ delle risorse genetiche autoctone', allegato al presente atto.

#### **"VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 E DEL REG. (U.E.) 679/2016**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (U.E.) n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E."

##### **Valutazione di impatto di genere**

Esito Valutazione di Impatto di genere: **neutro**.

##### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- approvare lo schema di protocollo d'intesa tra la Regione Puglia e i Centri di conservazione *ex situ*, **Allegato A** 'Schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Puglia e i Centri di conservazione ex situ delle risorse genetiche autoctone', allegato al presente atto;
- di demandare al dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari la sottoscrizione del Protocollo d'intesa di cui al punto precedente;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito <https://filieragroalimentari.regione.puglia.it..>

##### **ALLEGATI INTEGRANTI**

**Documento - Impronta (SHA256)**

ALLEGATO A\_Schema protocollo d'intesa.pdf -

721cec11d96bf8d1fa99aea10e1ecc833691490661351309307b14cb0008bd9f

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 155/DIR/2025/00287 dei sottoscrittori della proposta:

E.Q. Servizi agroambientali

Anna Maria Cilardi

Il Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità

Rossella Titano

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari

Luigi Trotta

**ALLEGATO A****Legge Regionale 11 dicembre 2013, n 39****“Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico”****art. 9 “Banca del materiale genetico”**

**SCHEMA di PROTOCOLLO D’INTESA  
tra la REGIONE PUGLIA e i CENTRI DI CONSERVAZIONE *ex situ*  
delle risorse genetiche autoctone**

**TRA**

La Regione Puglia, di seguito “Regione”, nella persona del Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari, dott. Luigi Trotta, domiciliato per la carica presso l’Assessorato all’Agricoltura, Risorse Agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca e Foreste della Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro n. 45/47, Bari, indirizzo PEC sezione.filieragroalimentari@pec.rupar.puglia.it autorizzato alla firma del presente atto con Delibera di Giunta Regionale n.xxxx del yyy

**E**

Il Dipartimento/Istituto/Centro di ricerca \_\_\_\_\_ nella persona del prof/dott. xxxxxx con sede legale in \_\_\_\_\_ via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ indirizzo PEC \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, autorizzato alla firma del presente atto con provvedimento xxxx n.yyyy del zzzz

**Premesso che:**

- la Strategia europea sulla biodiversità per il 2030 ha delineato una visione di futuro e di sviluppo incentrata sulla necessità di invertire l’attuale tendenza alla perdita di biodiversità e al collasso degli ecosistemi, finalizzata a proteggere e ripristinare l’ambiente naturale e gli ecosistemi nell’Unione europea;
- la Strategia europea intende contribuire all’obiettivo internazionale di garantire che entro il 2050 tutti gli ecosistemi del pianeta siano ripristinati, resilienti e adeguatamente protetti;
- la Legge costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1 (G.U. n. 44 del 22 febbraio) il Parlamento italiano rappresenta una importante innovazione che introduce due diverse modifiche alla Carta costituzionale all’articolo 9 inserisce tra i principi fondamentali costituzionali un nuovo comma volto alla “tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni” e pone sotto la legislazione dello Stato la tutela degli animali;

- l'Italia si è dotata di una rinnovata Strategia nazionale per la Biodiversità al 2030, in coerenza con gli obiettivi della Strategia Europea e del Piano per la Transizione Ecologica, adottata con il Decreto Ministeriale n. 252 del 3/08/2023.

**Visto:**

- le "Linee guida per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse per l'agricoltura" adottate dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali con Decreto ministeriale 6 luglio 2012;
- la Legge regionale 11 dicembre 2013, n. 39 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico", con cui la Regione Puglia ha inteso sviluppare un quadro di azioni coordinate finalizzate alla tutela, valorizzazione e ricostituzione della biodiversità in campo agrario, forestale e zootecnico costituita da razze e varietà locali autoctone minacciate di erosione genetica o a rischio di estinzione per le quali sussistono interessi ambientali, culturali, scientifici ed economici;
- la Legge 1 dicembre 2015, n. 194 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare" con cui lo Stato italiano ha definito il quadro di riferimento per la costruzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare a rischio di estinzione e di erosione genetica;
- il Regolamento regionale 22 marzo 2016, n. 5 attuativo della Legge regionale 11 dicembre 2013, n. 39 con cui vengono definite le modalità e le procedure per l'attivazione e la gestione degli strumenti previsti dalla medesima legge;
- il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, forestali e del turismo, n. 10400 del 24/10/2018 "Modalità tecniche di attuazione della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare", che stabilisce gli impegni e i requisiti minimi che i Centri di conservazione *ex situ/banche del germoplasma* devono possedere per aderire alla Rete nazionale della biodiversità di cui alla Legge 1 dicembre 2015, n. 194;

**Considerato che:**

- l'articolo 9 della L.R. 39/2013 istituisce la "*Banca del materiale genetico*", di seguito 'Banca' finalizzata a garantire la tutela delle risorse genetiche di interesse della legge, comprese quelle iscritte al registro regionale (art. 4), attraverso la conservazione *ex situ* effettuata;
- l'articolo 7 del Regolamento regionale 22 marzo 2016, n. 5, definisce l'organizzazione e il funzionamento della 'Banca' la quale è costituita dai Centri di conservazione *ex situ* con cui la Regione Puglia attiva accordi o altre forme di cooperazione, dotati di comprovata esperienza nel settore e di idonee strutture tecnico-organizzative;
- per '*conservazione ex situ*' si intende quanto definito dalle "Linee guida per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse per l'agricoltura" ossia "*La conservazione delle specie e delle popolazioni al di fuori del loro habitat naturale (nelle banche del germoplasma, nei campi collezione, negli orti botanici)*";
- la 'Banca' attua la conservazione in sicurezza delle risorse genetiche fuori dall'ambiente naturale e svolge tutte le attività necessarie ai fini della salvaguardia delle risorse conservate, in modo da evitare ogni forma di contaminazione, deterioramento e distruzione;
- ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 39/2013, la 'Banca' fa parte di diritto della Rete di tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, costituita anche da agricoltori e allevatori custodi che svolgono la conservazione *in situ*.

**Preso atto che:**

- con Determinazione n. 271 del 22/07/2024 della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari è stato approvato l'Avviso pubblico per il riconoscimento dei soggetti responsabili dei Centri per la

- conservazione *ex situ* delle risorse genetiche autoctone di cui all'articolo 9 della Legge Regionale 11 dicembre 2013, n. 39";
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari n. 612 del 20/12/2024, il Dipartimento/Istituto/Centro di ricerca xxxxxxxx ha ottenuto il riconoscimento quale Centro di conservazione *ex situ* per la Sezione xxxxxx della Banca xxxxxx;
  - che il Dipartimento/Istituto/Centro di ricerca xxxxxxxxxxxx in virtù dell'art. 8 della L.R. 39/13, fa parte di diritto della "Rete di tutela delle risorse genetiche";

#### TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Le parti di cui al presente Protocollo d'intesa convengono quanto segue.

#### Articolo 1- Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### Articolo 2 – Oggetto

Il presente protocollo di intesa promuove la collaborazione tra la Regione Puglia e il Dipartimento/Istituto/Centro..., di seguito "Parti", per assicurare le attività di conservazione *ex situ* delle risorse genetiche autoctone iscritte al Registro regionale di cui all'art. 4 della L.R. 39/2013. Tali attività saranno realizzate in osservanza a quanto disposto dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del Regolamento 22 marzo 2016, n. 5.

Le parti si riservano la possibilità di definire le risorse da allocare per il perseguimento degli scopi del presente protocollo, attraverso la definizione di specifici accordi tecnici operativi.

#### Articolo 3 - Impegni delle parti

Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, Il Dipartimento/Istituto/Centro di ricerca xxxxxxxxxxxx individua il responsabile scientifico per le attività di conservazione *ex situ* a seguito del riconoscimento ottenuto per la seguente Sezione della Banca regionale del materiale genetico, di cui all'articolo 9 della L.R. 39/2013:

Sezione xxxxxxxx dott. yyyyyyyy.

#### Il Dipartimento/Istituto/Centro di ricerca si impegna a:

- provvedere al mantenimento evolutivo ed alla conservazione delle risorse genetiche, secondo le modalità individuate dalle Linee guida nazionali per la conservazione *in situ, on farm ed ex situ* della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario di cui al D.M. 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012 e nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale in materia;
- garantire l'integrità delle risorse genetiche vegetali/animali/ microbiche ricevute in affidamento preservandole da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione anche sanitario e/o fitosanitario, e conservando la massima variabilità interna alla varietà/razza locale;
- non richiedere privativa o brevetti sulla risorsa genetica avuta in custodia, né cederla ad altri che manifestino intenzione di richiederla;

- sottoporsi ad un sistema di controllo e monitoraggio svolto da funzionari incaricati della Regione Puglia, finalizzati alla verifica delle condizioni di conservazione in sicurezza delle risorse genetiche e ad accertare il permanere dei requisiti di idoneità in ordine a quanto definito con l'Avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 62 del 1/8/2024;
- inviare alla Regione Puglia una relazione annuale che contenga elementi riguardanti le attività svolte oggetto del presente protocollo;
- informare tempestivamente la Regione Puglia in caso di deperimento e/o perdita, anche accidentale, del materiale genetico conservato.

**La Regione Puglia si impegna a :**

- tenere un registro di tutti i depositi effettuati presso il Centro;
- effettuare i controlli documentali e *in-situ* a cadenza biennale, finalizzati alla verifica delle condizioni di conservazione, sanità, integrità, e tutto quanto necessario alla tutela in sicurezza delle risorse genetiche;
- effettuare tutte le verifiche necessarie e ad acquisire la documentazione utile ad accertare il permanere dei requisiti di idoneità e il rispetto degli impegni di cui al presente Protocollo.

**Entrambe le Parti si impegnano a:**

- favorire e promuovere iniziative atte alla valorizzazione del patrimonio di agrobiodiversità regionale;
- prevedere specifiche iniziative finalizzate alla animazione della Rete di tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse della Legge 11 dicembre 2013, n. 39;
- favorire e promuovere iniziative di formazione e divulgazione finalizzate al trasferimento delle conoscenze in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario e alimentare;
- favorire e sostenere azioni sul territorio regionale per il recupero, la caratterizzazione e la valorizzazione delle risorse genetiche autoctone di interesse della L.R. 39/2013;
- mettere a punto protocolli tecnici operativi per il raggiungimento degli obiettivi della presente intesa.

**Articolo 4 – Modalità di accesso e conseguente utilizzo  
del materiale genetico conservato**

Ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento regionale 22 marzo 2016, n. 5, l'accesso al materiale genetico conservato presso ogni singola Sezione è consentito solo per scopi di studio e di ricerca, previa domanda indirizzata alla Regione Puglia, contenente i dati del richiedente e lo scopo dell'accesso.

L'utilizzo è subordinato alla sottoscrizione di un accordo col soggetto richiedente relativo ai limiti di utilizzazione del materiale genetico.

La Regione Puglia comunica al richiedente e alla Sezione interessata l'assenso o il diniego motivato all'accesso e all'utilizzo nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

**Articolo 5 - Durata**

Il presente protocollo d'intesa ha durata quinquennale, a partire dalla sua sottoscrizione e si rinnova tacitamente, salvo espresso diniego di una delle parti.

La Regione Puglia procederà alla comunicazione di decadenza anticipata della presente intesa in caso di verificato non rispetto degli impegni di cui al presente Protocollo.

#### **Articolo 6 – Risorse finanziarie**

Nessun onere finanziario è posto a carico delle Parti in conseguenza della firma del presente protocollo.

#### **Articolo 7 - Trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati per la finalità di cui al presente Protocollo d'intesa, viene effettuato in applicazione della disciplina contenuta nelle seguenti fonti ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR) nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii..

Le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell'esecuzione del presente atto. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni o qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei dei detti dati.

Le Parti, anche nella fase di attuazione del presente Protocollo d'intesa, sono tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25, sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposite informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14, devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.

Il responsabile per il trattamento dei dati personali per il Dipartimento/Istituto/Centro di ricerca XXXXX è il prof./dott.xxxxxx.

Il titolare del trattamento dei dati è la REGIONE PUGLIA.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: Dott.ssa Rossella Caccavo indirizzo e-mail rpd@regione.puglia.it o chi dovesse successivamente subentrarle nella funzione.

Responsabile del trattamento è il Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari.

Il presente Protocollo d'intesa garantisce l'ossequio del Regolamento UE 679/2016 e D.lgs. n. 196/2003 così come modificato dal Decreto legislativo 101/2018.

La violazione del Codice di comportamento o l'inosservanza delle misure di prevenzione di cui sopra comporterà la risoluzione di diritto del rapporto di collaborazione oggetto del presente accordo.

#### **Articolo 8 - Disposizioni finali**

Qualsiasi modifica o integrazione al presente protocollo d'intesa sarà valida ed efficace unicamente se apportata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti delle parti appositamente autorizzati.

Per tutto quanto non compreso nel presente atto fa fede quanto stabilito con l'Avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 62 del 1/8/2024.

#### **Articolo 9 – Foro Competente**

Il presente Protocollo d'Intesa è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Protocollo d'Intesa, ivi espressamente incluse quelle

relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non si possano risolvere in via bonaria e/o extragiudiziale, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Bari.

**Articolo 10 – Registrazione**

Il presente Protocollo d’Intesa è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Bari,

Letto, approvato e sottoscritto

per la Regione Puglia

Il Dirigente della Sezione Competitività  
delle filiere agroalimentari

Dott. Luigi Trotta

---

per il Dipartimento/Istituto/Centro di  
ricerca

---